



21 dicembre 2018

Lettera circolare AI n. 382

Mezzi ausiliari

N. 5.01 OMAI: nuova convenzione tariffale concernente l'indennizzo di protesi oculari valida dal 1° gennaio 2019

La convenzione tariffale attualmente in vigore è stata conclusa nel 2002. A quel tempo non si disponeva ancora di dati affidabili per la determinazione del prezzo di protesi dell'occhio in materia plastica, e la tariffa concordata si basava esclusivamente sulla maggiore durata di utilizzo di queste protesi rispetto a quelle in vetro. Nel 2016, denunciando il fatto che il prezzo stabilito non permetteva di coprire tutti i costi della fornitura, diversi fornitori di prestazioni hanno chiesto di intavolare nuove trattative, nell'ambito delle quali si sarebbe dovuto valutare anche l'indennizzo delle protesi dell'occhio in vetro. Nel 2017 gli assicuratori hanno dato seguito a questa richiesta, dopo che l'adeguamento al rincaro attuato dal 1° agosto 2016 non si è dimostrato una soluzione a lungo termine per i fornitori di protesi oculari.

Nel frattempo, i partecipanti alle trattative sono riusciti a concordare con gli assicuratori (AI, AINF, AM) un nuovo rimborso. La nuova convenzione, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2019, è disponibile al link seguente:

[Convenzione tariffale concernente l'indennizzo di protesi oculari](#)

Le principali modifiche sono sintetizzate di seguito.

Tipo di fabbricazione	Assicurato	Diritto alla protesizzazione	Importo forfettario IVA escl.
Protesi oculare in materia sintetica	In generale	ogni cinque anni	3357.– CHF.
	Bambino fino a 6 anni	ogni tre anni	
Protesi oculare in vetro	In generale	ogni anno	720.– CHF.
	Bambino fino a 6 anni	ogni sei mesi	

- Le protesi oculari in vetro e quelle in materia sintetica sono equivalenti. Gli assicurati possono ora scegliere liberamente il tipo di fabbricazione.
- Il prezzo dei due tipi di fabbricazione è stato ricalcolato e stabilito sotto forma di forfait. Le prestazioni comprese nel forfait sono esposte nella convenzione tariffale (Allegato 1).
- Le tariffe indicate non comprendono più l'IVA.
- L'intervallo tra una richiesta di protesizzazioni e l'altra è stato ridotto.
- I requisiti qualitativi richiesti ai fornitori di protesi oculari sono stati ampliati e si applicano ora anche ai fornitori di prestazioni che fatturano nel quadro dell'articolo 24 capoverso 3 OAI. A partire dal 1° gennaio 2019 sul sito Internet della CTM sarà disponibile l'elenco dei fornitori di prestazioni che

soddisfano i requisiti qualitativi, il quale verrà costantemente aggiornato.

[Elenco dei fornitori di protesi oculari riconosciuti](#)

- Con effetto dal 1° gennaio 2019 è istituita una Commissione paritetica di fiducia (CPF), responsabile per il riconoscimento dei fornitori di prestazioni, la garanzia della qualità, l'evoluzione della tariffa nonché per le controversie derivanti dalla tariffa tra i fornitori di prestazioni e gli enti che sostengono le spese.

Regolamentazione transitoria

Per determinare se applicare la nuova o la vecchia convenzione tariffale, è determinante la data in cui la prestazione è fornita. A partire dal primo gennaio, tutte le protesizzazioni iniziate prima del 1° gennaio 2019 e ancora in corso vanno fatturate in base alla vecchia convenzione tariffale fino alla nuova protesizzazione.